

RETEX S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ALKEMY S.P.A. PROMOSSA DA RETEX S.P.A. – SOCIETÀ BENEFIT, SOCIETÀ CONTROLLATA DA FSI SGR S.P.A. (IN NOME E PER CONTO DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO “FSIIP”)

COMUNICATO STAMPA

ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”)

- **MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO TRA RETEX E DUCCIO VITALI DEL 3 GIUGNO 2024**
- **RINUNCIA ALLA CONDIZIONE SULLA SOGLIA**
- **PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL’OFFERTA FINO AL 26 SETTEMBRE 2024 (INCLUSO)**

Milano, 24 settembre 2024 — Si fa riferimento a:

- (i) l’offerta pubblica di acquisto volontaria e totalitaria (l’“**Offerta**”) promossa, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”), da Retex S.p.A. – Società Benefit (“**Retex**” o l’“**Offerente**”), società controllata da FSI SGR S.p.A. (in nome e per conto del fondo di investimento “**FSI IP**”), sulle azioni emesse da Alkemy S.p.A. (l’“**Emittente**” o “**Alkemy**”), società emittente azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”);
- (ii) l’accordo sottoscritto, in data 3 giugno 2024, tra l’Offerente e l’Ing. Duccio Vitali (“**DV**”) – consigliere delegato di Alkemy e titolare di n. 651.040 azioni Alkemy rappresentative dell’11,45% del capitale sociale e, per effetto della maggiorazione del voto ai sensi dell’articolo 127-*quinquies* del TUF e dell’articolo 14 dello statuto sociale di Alkemy (la “**Maggiorazione del Voto**”)⁽¹⁾, del 18,38% dei diritti di voto – contenente previsioni rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del TUF relative all’Emittente (l’“**Accordo DV**”).

In particolare, in forza dell’Accordo DV: (a) DV si era impegnato a portare in adesione all’Offerta tutte le proprie azioni Alkemy; (b) Retex e DV avevano assunto reciproci impegni affinché – a esito e subordinatamente al perfezionamento dell’Offerta – DV reinvestisse in Retex il 50% dei proventi finanziari lordi derivanti dall’adesione all’Offerta attraverso la sottoscrizione e liberazione, mediante conferimento in denaro, di un aumento del capitale sociale di Retex, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 6, cod. civ., da eseguirsi a un prezzo di emissione che corrisponda al *fair market value* di Retex (l’“**Aumento di Capitale**”); e (c) Retex e DV avevano assunto ulteriori reciproci impegni aventi a oggetto – a esito e subordinatamente al perfezionamento dell’Offerta – la posizione di DV quale c.d. “*group CEO*” del nuovo gruppo (la “**Carica**”);
- (iii) l’accordo sottoscritto, in data 6 agosto 2024, tra l’Offerente e Twinfin S.r.l. (“**Twinfin**”) – società controllata dall’imprenditore Alberto Bitetto e titolare di n. 285.345 azioni Alkemy rappresentative del 5,02% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, del 4,17% dei diritti di voto

⁽¹⁾ Le percentuali dei diritti di voto di cui al presente comunicato stampa sono state calcolate tenendo in considerazione il fatto che Twinfin – come reso noto al mercato in data 23 settembre 2024 – ha rinunciato, in pari data, alla Maggiorazione del Voto con riguardo a tutte le n. 285.345 azioni Alkemy di propria titolarità.

– e successivamente modificato in data 23 settembre 2024, contenente previsioni rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del TUF relative all’Emittente (l’“**Accordo Twinfin**”).

In particolare, in forza dell’Accordo Twinfin: (a) Twinfin si è impegnata a portare in adesione all’Offerta tutte le azioni Alkemy detenute dalla stessa; e (b) Retex e Twinfin hanno assunto reciproci impegni affinché – a esito e subordinatamente al perfezionamento dell’Offerta – Twinfin reinvesta in Retex il 100% dei proventi finanziari lordi derivanti dall’adesione all’Offerta attraverso la sottoscrizione e liberazione, mediante conferimento in denaro, dell’Aumento di Capitale, da eseguirsi a un prezzo di emissione che corrisponda al *fair market value* di Retex;

- (iv) il comunicato stampa dell’Offerente, pubblicato in data 15 settembre 2024, mediante il quale Retex ha reso noto al mercato la propria decisione di modificare la c.d. “*Condizione sulla Soglia*”, di modo che la stessa si consideri avverata in caso di raggiungimento di una soglia di adesioni all’Offerta tale da consentire all’Offerente di venire a detenere almeno il 50% +1 dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti dell’Emittente, computando in detta partecipazione anche le azioni Alkemy eventualmente acquistate dall’Offerente al di fuori dell’Offerta;
- (v) il comunicato stampa dell’Offerente, pubblicato in data 19 settembre 2024, mediante il quale Retex ha reso noto al mercato di aver concordato con Borsa Italiana la proroga del Periodo di Adesione per 3 (tre) Giorni di Borsa Aperta, ovverosia per le sedute del 23, 24 e 25 settembre 2024; e
- (vi) la circostanza che, in data 23 settembre 2024, DV ha portato in adesione, e dato istruzioni per aderire, all’Offerta per complessive n. 44.278 azioni Alkemy, rappresentative dello 0,78% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, dello 0,65% dei diritti di voto (le “**Azioni Prima Adesione**”).

Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta, approvato da CONSOB, con delibera n. 23215 del 24 luglio 2024 e pubblicato in data 25 luglio 2024 (il “**Documento di Offerta**”).

* * *

Retex comunica di aver sottoscritto con DV un accordo modificativo e integrativo dell’Accordo DV (l’“**Accordo Modificativo e Integrativo**”), in forza del quale hanno convenuto di modificare e integrare i rispettivi obblighi e impegni con riferimento all’Offerta e istituire taluni impegni e previsioni con riferimento al governo societario di Alkemy a esito e subordinatamente al perfezionamento dell’Offerta.

Le parti sono addivenute alla decisione di sottoscrivere l’Accordo Modificativo e Integrativo alla luce del comune obiettivo di rafforzare, a esito e subordinatamente al perfezionamento dell’Offerta, il controllo di Retex su Alkemy e pertanto consentire l’attuazione dei programmi futuri, in coerenza con quanto rappresentato nella Sezione A (*Avvertenze*), Paragrafo A.14 (*Possibili scenari alternativi per i detentori delle Azioni*), Sottoparagrafo A.14.2(iii)(B) del Documento di Offerta (*cf.* pp. 35 e 36), anche qualora Retex, a esito dell’Offerta e tenuto conto anche delle Azioni acquistate al di fuori della stessa, non venisse a detenere individualmente il 50% +1 dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti dell’Emittente.

Vengono di seguito descritti i contenuti dell’Accordo Modificativo e Integrativo. Si rinvia altresì alle informazioni essenziali aggiornate ai sensi degli 130 e 131 del Regolamento Emittenti, qui accluse *sub Allegato A*, che recano, in **grassetto sottolineato**, le parti aggiunte o riformulate e, ~~in barrate~~, le parti eliminate, rispetto al testo delle informazioni essenziali pubblicato il 7 giugno 2024.

* * *

A. **Impegno di adesione all'Offerta**: DV si è impegnato a portare in adesione all'Offerta, in aggiunta alle Azioni Prima Adesione:

- (a) all'ultimo giorno del Periodo di Adesione, un numero di Azioni che – tenuto conto delle adesioni pervenute fino al giorno antecedente la chiusura del Periodo di Adesione, delle Azioni acquistate sul mercato da Retex nonché delle Azioni che Twinfin si è impegnata a portare in adesione ai sensi dell'Accordo Twinfin – consenta a Retex e DV di venire a detenere complessivamente il 50% + 1 dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti di Alkemy e, in ogni caso, fino a massime n. 281.242 Azioni;
- (b) in caso di Riapertura dei Termini dell'Offerta, all'ultimo giorno della Riapertura dei Termini, un numero di Azioni che – tenuto conto delle adesioni pervenute nel corso del Periodo di Adesione e fino al penultimo giorno della Riapertura dei Termini nonché delle Azioni acquistate sul mercato da Retex – consenta a Retex e DV di venire a detenere complessivamente il 50% + 1 dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti di Alkemy e, in ogni caso, fino a massime n. 281.242 Azioni, dedotte le Azioni portate in adesione all'Offerta ai sensi della lettera (a) che precede; e
- (c) qualora nel corso del Periodo di Adesione e/o della Riapertura dei Termini, le Azioni Portate in Adesione ai sensi delle lettere (a) e (b) che precedono siano pari a complessive n. 281.242 Azioni, DV si impegna a portare in adesione all'Offerta un ulteriore numero di Azioni determinato e indicato da Retex, tenuto conto del comune obiettivo di rafforzare quanto più possibile il controllo di Retex su Alkemy,

(le Azioni portate in adesione all'Offerta ai sensi delle lettere (a), (b) e (c), congiuntamente, le “**Azioni Portate In Adesione**”).

Pertanto, diversamente da quanto previsto dall'Accordo DV, le Azioni che DV si è impegnato a portare in adesione all'Offerta non rappresentano un importo fisso pari al 100% (centopercanto) delle Azioni dallo stesso detenute, ma un quantitativo variabile da determinarsi secondo quanto sopra illustrato.

B. **Impegno di non adesione all'Offerta**: DV si è impegnato – fino all'ultima data di pagamento dell'Offerta applicabile – a non portare in adesione all'Offerta le Azioni di cui sia tempo per tempo titolare, dedotte le Azioni Prima Adesione e le Azioni Portate in Adesione (le “**Azioni Non Portate in Adesione**”).

C. **Impegni inerenti al Reinvestimento**: DV si è impegnato, subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta e comunque entro il 30° (trentesimo) giorno di borsa aperta successivo all'ultima data di pagamento dell'Offerta, a reinvestire in Retex i proventi finanziari lordi eventualmente derivanti dall'adesione all'Offerta per le Azioni eccedenti il 50% delle Azioni detenute in data odierna da DV (ive incluse le Azioni Prima Adesione) (l'“**Importo Reinvestito**”), tramite la sottoscrizione e liberazione dell'Aumento di Capitale:

- (a) con assegnazione a DV di azioni Retex appartenenti a una nuova categoria di azioni, le quali:
 - (i) avranno diritto di voto; e (ii) saranno soggette a “*lock-up*”, diritto di prelazione e diritto di trascinarsi, e beneficeranno di diritto di co-vendita, agli stessi termini e condizioni applicabili alle azioni di categoria “A2” ai sensi dello statuto vigente di Retex;
- (b) per un importo (incluso nominale e sovrapprezzo) pari all'Importo Reinvestito; e
- (c) per un prezzo di emissione per azione corrispondente al “*fair market value*” di Retex, da determinarsi a cura dei competenti organi sociali di Retex, secondo diligenza e buona fede e in conformità alle appropriate metodologie valutative applicabili nell'ambito di operazioni dello stesso tipo per realtà aziendali operanti nello stesso settore o in settori simili, senza tenere

conto di alcuno sconto di minoranza (e quindi calcolato in percentuale rispetto al valore del 100% del capitale economico di Retex determinato sulla base dei suddetti criteri) e tenuto altresì conto delle metodologie e valutazioni impiegate ai fini della determinazione del prezzo di emissione deliberato dall'assemblea degli azionisti di Retex del 15 maggio 2024 nel contesto dell'aumento di capitale sociale offerto in sottoscrizione a FSI (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo "FSI II").

Pertanto, con la sottoscrizione dell'Accordo Modificativo e Integrativo, il Reinvestimento non sarà più realizzato secondo i termini di cui all'Accordo DV (come descritti al punto (ii)), ma avrà luogo se e nella misura in cui le Azioni Portate in Adesione eccedano il 50% delle Azioni detenute in data odierna da DV (ivi incluse le Azioni Prima Adesione).

- D. **Impegni inerenti alla Carica:** Retex si è impegnata, subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta, a fare sì che, entro il termine di 90 giorni dalla prima data di pagamento dell'Offerta a esito del Periodo di Adesione, sia conferita a DV la Carica. Inoltre, è stato confermato il riconoscimento a DV di un *package* di remunerazione e incentivazione, in linea con quello dell'attuale amministratore delegato di Retex e coerente con le funzioni che DV andrà ad assumere nel nuovo gruppo, inclusivo di un piano di incentivazione che preveda la sottoscrizione, da parte di DV, di SFP 2, secondo i termini e le condizioni di cui al relativo regolamento.

Pertanto, l'Accordo Modificativo e Integrativo conferma le previsioni di cui all'Accordo DV fatta eccezione per l'estensione del termine per il conferimento della Carica.

- E. **Governo societario di Alkemy successivamente al perfezionamento dell'Offerta:** l'Accordo Modificativo e Integrativo include taluni impegni e previsioni volti a disciplinare l'esercizio coordinato dei rispettivi diritti sociali quali azionisti di Alkemy, nella comune prospettiva di stabilizzarne l'assetto proprietario e la *corporate governance* e agevolare il perseguimento dei programmi futuri dell'Offerente rispetto ad Alkemy, come delineati nel Documento di Offerta. Tra questi:

- (a) quanto all'esercizio del diritto di voto in assemblea di Alkemy, l'impegno di DV a esercitare il diritto di voto nelle assemblee degli azionisti dell'Emittente in conformità alle istruzioni fornite da Retex, a esito e tenuto conto di preventive consultazioni, sulle seguenti materie: (i) distribuzione di dividendi; (ii) modifiche dello statuto sociale di Alkemy, ivi espressamente inclusi gli aumenti del capitale sociale; (iii) fusioni e/o scissioni; e (iv) scioglimento e liquidazione;
- (b) quanto alla composizione e nomina del consiglio di amministrazione di Alkemy, Retex e DV hanno convenuto che:
 - (i) Alkemy sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 9 (nove) amministratori;
 - (ii) DV voti in favore della determinazione del numero di amministratori che comporranno il consiglio di amministrazione di Alkemy proposta da Retex, entro l'intervallo di cui al punto (i) che precede;
 - (iii) in caso di nomina del consiglio di amministrazione di Alkemy sulla base di liste presentate dai soci: (1) Retex presenterà una propria lista di candidati, in numero pari a quello degli amministratori da nominare e nel rispetto dei criteri di composizione previsti dalla legge e dallo statuto di Alkemy (la "Lista CdA Retex"); (2) in occasione della prima nomina del consiglio di amministrazione successivamente al perfezionamento dell'Offerta, la Lista CdA Retex dovrà includere, tra i primi 3 (tre) candidati in ordine progressivo, DV; (3) DV voterà a favore della Lista CdA Retex e non presenterà alcuna propria lista di candidati per la nomina del consiglio di

amministrazione; e

- (iv) in ogni altro caso di nomina e/o sostituzione di amministratori di Alkemy: (1) Retex proporrà all'assemblea dei candidati in numero pari a quello degli amministratori da nominare e/o sostituire ovvero, per il caso di sostituzione di amministratori cessati per cooptazione, a propria discrezione confermare gli amministratori cooptati, restando inteso che, in occasione della prima nomina del consiglio di amministrazione successivamente al perfezionamento dell'Offerta, Retex dovrà includere DV tra i propri candidati; e (2) DV voterà in favore dei candidati proposti da Retex ovvero, per il caso di sostituzione di amministratori cessati per cooptazione, su istruzione di Retex in favore della conferma degli amministratori cooptati; e
 - (v) ove proposto da Retex, nella sua qualità di socio dell'Emittente, DV cooperi in buona fede, esercitare i propri diritti sociali – ivi espressamente incluso il diritto di voto nelle assemblee dell'Emittente – e faccia tutto quanto in suo potere per revocare gli amministratori di Alkemy tempo per tempo in carica, ivi inclusa la revoca degli amministratori di Alkemy in carica al perfezionamento dell'Offerta, quanto prima possibile a esito della stessa e comunque nei termini che saranno indicati da Retex;
- (c) quanto alla composizione e nomina del collegio sindacale di Alkemy, Retex e DV hanno convenuto che:
- (i) in caso di nomina del collegio sindacale di Alkemy sulla base di liste presentate dai soci: (1) Retex dovrà presentare una propria lista di candidati, in numero pari a quello dei sindaci da nominare; e (2) DV voterà in favore della lista di cui al punto (1) che precede e non presenterà alcuna propria lista di candidati per la nomina del collegio sindacale; e
 - (ii) in ogni altro caso di nomina e/o sostituzione di sindaci effettivi e/o supplenti di Alkemy: (1) Retex proporrà in assemblea dei candidati in numero pari a quello dei sindaci da nominare e/o sostituire; e (2) DV voterà in favore dei candidati proposti da Retex.

Le previsioni in materia di governo societario dell'Emittente: (i) sono efficaci subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta sino al 3° (terzo) anniversario dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Modificativo e Integrativo; e (ii) trovano applicazione con riferimento a tutte le Azioni tempo per tempo detenute da ciascuna delle parti dell'Accordo Modificativo e Integrativo.

* * *

In aggiunta a quanto precede, l'Offerente comunica la propria intenzione di rinunciare alla Condizione sulla Soglia, laddove ne ricorrano i presupposti, avvalendosi pertanto della relativa facoltà prevista nel Documento di Offerta.

La predetta rinuncia risulta, in ogni caso, in linea con i programmi futuri di Retex per Alkemy descritti nel Documento di Offerta. Infatti, tenuto conto de:

- (i) le n. 1.845.790 Azioni (rappresentative del 32,47% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, del 26,97% dei diritti di voto) portate in adesione all'Offerta sino alla data odierna, ivi incluse le n. 28.424 Azioni (rappresentative dello 0,50% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, dello 0,42% dei diritti di voto) portate in adesione all'Offerta da DV in data 23 settembre 2024 (ricomprese tra le Azioni Prima Adesione);

- (ii) le n. 16.174 Azioni (rappresentative dello 0,28% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, dello 0,24% dei diritti di voto) di cui l'Offerente è titolare alla data odierna a seguito degli acquisti effettuati sul mercato in data 23 settembre 2024 e resi noti in pari dati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, comma 2, lett. c) del Regolamento Emittenti;
- (iii) le n. 285.345 azioni Alkemy (rappresentative del 5,02% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, del 4,17% dei diritti di voto) di cui Twinfin è titolare alla data odierna e che saranno portate in adesione all'Offerta il penultimo giorno del Periodo di Adesione secondo quanto previsto dall'Accordo Twinfin;
- (iv) le n. 15.854 Azioni (rappresentative del 0,28% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, del 0,23% dei diritti di voto) di cui DV è titolare alla data odierna e per cui DV ha dato istruzioni per aderire all'Offerta il 23 settembre 2024 (ricomprese tra le Azioni Prima Adesione); e
- (v) le n. 606.762 Azioni che hanno maturato la Maggiorazione del Voto (rappresentative del 10,67% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, del 17,73% dei diritti di voto) di cui DV è titolare alla data odierna e che non sono state portate in adesione all'Offerta (ovverosia al netto delle Azioni Prima Adesione),

e assumendo, a titolo illustrativo, che non vengano portate in adesione all'Offerta Azioni ulteriori rispetto a quelle di cui ai punti (i), (iii) e (iv) che precedono e che l'Offerente non acquisti ulteriori Azioni sul mercato, l'Offerente e DV, a esito dell'Offerta e in caso di perfezionamento della stessa, sarebbero titolari complessivamente di una partecipazione aggregata rappresentativa di almeno il 48,72% del capitale sociale e, per effetto della Maggiorazione del Voto, il 49,34% dei diritti di voto.

Pertanto, in forza di tale partecipazione (che rappresenta la partecipazione aggregata minima che Retex e DV verrebbero a detenere a esito dell'Offerta) e delle previsioni in materia di governo societario dell'Emittente contenute nell'Accordo Modificativo e Integrativo nonché in considerazione della attuale composizione dell'azionariato di Alkemy, l'Offerente sarebbe in grado di esercitare il controllo di fatto sull'Emittente ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 2, del Codice Civile e avrebbe, quindi, la possibilità di dare attuazione ai programmi futuri per l'Emittente, in coerenza con quanto rappresentato nella Sezione A (*Avvertenze*), Paragrafo A.14 (*Possibili scenari alternativi per i detentori delle Azioni*), Sottoparagrafo A.14.2(iii)(B) del Documento di Offerta (*cf.* pp. 35 e 36). In particolare, l'Offerente potrà riservarsi di dare esecuzione alle operazioni di cui alla Sezione A, Paragrafo A.6.1, e Sezione G, Paragrafo G.2.3.1, del Documento di Offerta e in occasione di ogni rinnovo dell'organo amministrativo, l'Offerente – considerati altresì gli impegni di DV di cui all'Accordo Modificativo e Integrativo – avrà la possibilità, attraverso la presentazione della Lista CdA Retex e per effetto dell'applicazione del meccanismo del voto di lista attualmente previsto dallo Statuto, di eleggere tutti gli amministratori dell'Emittente meno 1 (uno) che lo Statuto riserva alla lista di minoranza (ove presentata).

Per informazioni in merito agli ulteriori scenari che potrebbero comunque venirsi a configurare qualora la partecipazione complessivamente detenuta da Retex e DV fosse superiore a quella minima sopra indicata in ragione delle adesioni all'Offerta e/o degli acquisti sul mercato, si rinvia alla Sezione A (*Avvertenze*), Paragrafo A.14 (*Possibili scenari alternativi per i detentori delle Azioni*), Sottoparagrafo A.14.2(iii)(A) del Documento di Offerta (*cf.* p. 35).

Con riferimento alle Condizioni di Efficacia diverse dalla Condizione sulla Soglia, si ricorda che l'Offerente – come indicato nel Documento di Offerta – renderà noto l'avveramento/mancato avveramento de, ovvero l'eventuale rinuncia a, le stesse nella comunicazione dei risultati definitivi dell'Offerta ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, che sarà resa pubblicata entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento.

* * *

Infine, l'Offerente comunica che, in conseguenza della sottoscrizione dell'Accordo Modificativo e

Integrativo, il Periodo di Adesione è prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, per 1 (uno) ulteriore Giorno di Borsa Aperta (ovverosia **per la seduta di giovedì 26 settembre 2024**). Conseguentemente:

- (i) il Periodo di Adesione, come ulteriormente prorogato, terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) di giovedì **26 settembre 2024** (il “Nuovo Periodo di Adesione”);
- (ii) la Data di Pagamento del Corrispettivo dovuto dall’Offerente per le Azioni portate in adesione all’Offerta sarà giovedì **3 ottobre 2024**;
- (iii) la Riapertura dei Termini, ove applicabile, avrà durata da venerdì **4 ottobre 2024** a giovedì **10 ottobre 2024** e, pertanto, per le sedute del 4, 7, 8, 9 e 10 ottobre 2024; e
- (iv) la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile, sarà giovedì **17 ottobre 2024**.

Si riporta di seguito la versione aggiornata della tabella delle date rilevanti dell’Offerta per gli Aderenti, di cui al Paragrafo 5 delle Premesse al Documento di Offerta, come modificato per effetto del Nuovo Periodo di Adesione.

Data	Avvenimento	Modalità di comunicazione al mercato e riferimenti normativi
26 settembre 2024 (salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Termine del Nuovo Periodo di Adesione	--
Entro la sera dell'ultimo giorno del Nuovo Periodo di Adesione e, comunque, entro le ore 7:29 del 1° (primo) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Nuovo Periodo di Adesione (ovverosia, entro il 26 settembre 2024 o, comunque, entro le ore 7:29 del 27 settembre 2024, salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Comunicazione: (i) dei risultati provvisori dell’Offerta; (ii) dell’eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini; (iii) dell’eventuale sussistenza dei presupposti per l’Obbligo di Acquisto, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l’Obbligo di Acquisto, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, nonché (iv) delle modalità e della tempistica dell’eventuale <i>Delisting</i>	Comunicato stampa al mercato
Entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione ovverosia (salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile) entro il 2 ottobre 2024	Comunicazione: (i) dei risultati definitivi dell’Offerta; (ii) dell’avveramento/mancato avveramento de, ovvero dell’eventuale rinuncia a, le Condizioni di Efficacia diverse dalla Condizione sulla Soglia; e (iii) della conferma (a) dell’eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini; e (b) dell’eventuale sussistenza dei presupposti per l’Obbligo di Acquisto, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l’Obbligo di Acquisto, ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto; nonché (iv) delle modalità e della tempistica dell’eventuale <i>Delisting</i>	Comunicato ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti
Il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Nuovo Periodo di Adesione, ovverosia il 3 ottobre 2024 (salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all’Offerta durante il Nuovo Periodo di Adesione	--

Data	Avvenimento	Modalità di comunicazione al mercato e riferimenti normativi
4 ottobre 2024 (salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Inizio dell'eventuale Riapertura dei Termini	--
10 ottobre 2024 (salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Termine dell'eventuale Riapertura dei Termini	--
Entro la sera dell'ultimo giorno del periodo di Riapertura dei Termini o, comunque, entro le ore 7:29 del 1° (primo) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini (ovverosia, entro il 10 ottobre 2024 o, comunque, entro le ore 7:29 del 11 ottobre 2024, salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Comunicazione: (i) dei risultati provvisori dell'Offerta, all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini; e (ii) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto; nonché (iii) delle modalità e della tempistica dell'eventuale <i>Delisting</i>	Comunicato stampa al mercato
Entro le ore 7:29 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento a Esito della Riapertura dei Termini dell'Offerta, ovverosia, entro il 16 ottobre 2024, salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile	Comunicazione: (i) dei risultati definitivi complessivi dell'Offerta all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini; (ii) di conferma dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF ovvero della sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, nonché (iii) delle modalità e della tempistica dell'eventuale <i>Delisting</i>	Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti
Il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini, ovverosia il 17 ottobre 2024 (salvo proroghe del Nuovo Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile)	Pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante l'eventuale Riapertura dei Termini	--
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge	In caso di sussistenza dei presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, nonché la relativa indicazione sulle modalità e sulla tempistica del <i>Delisting</i>	Comunicato ai sensi dell'articolo 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge	In caso di sussistenza dei presupposti per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, e per il Diritto di Acquisto, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi al Diritto di Acquisto e, contestualmente, dell'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, dando corso alla Procedura Congiunta, nonché la relativa indicazione sulle modalità e sulla tempistica del <i>Delisting</i>	Comunicato ai sensi dell'articolo 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti

Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato con riferimento al Nuovo Periodo di Adesione nonché (i) nel comunicato pubblicato dall'Offerente in data 19 settembre 2024 con riferimento alla prima proroga del Periodo di Adesione; e (ii) nel comunicato pubblicato dall'Offerente in data 15 settembre 2024

con riferimento alla modifica della Condizione sulla Soglia, restano invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'Offerta, come descritti nel Documento di Offerta al quale si fa rinvio.

* * * * *

ALLEGATO A

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e degli artt. 130 e 131 del Regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il "Regolamento Emittenti") relative all'accordo sottoscritto, in data 3 giugno 2024, tra Retex S.p.A. – Società Benefit e Duccio Vitali avente a oggetto azioni Alkemy S.p.A., successivamente modificato e integrato dall'accordo sottoscritto tra Retex S.p.A. – Società Benefit e Duccio Vitali il 24 settembre 2024

*Le informazioni essenziali di seguito riportate costituiscono un aggiornamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 del Regolamento Emittenti, delle informazioni essenziali pubblicate in data 7 giugno 2024. Di seguito sono riportate, in **grassetto sottolineato**, le parti aggiunte o riformulate e, ~~in~~ **barrate**, le parti eliminate, rispetto al testo delle informazioni essenziali pubblicato in data 7 giugno 2024.*

* * *

Ai sensi dell'art. 122 TUF e ~~dell'art.~~ **degli artt. 130 e 131** del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

1. Premessa

Il 3 giugno 2024, Retex S.p.A. – Società Benefit ("**Retex**" o l'"**Offerente**") e Duccio Vitali ("**DV**" e, congiuntamente a Retex, le "**Parti**") hanno sottoscritto un accordo (l'"**Accordo**") avente a oggetto azioni emesse da Alkemy S.p.A. (rispettivamente, le "**Azioni**" e "**Alkemy**" o l'"**Emittente**") e che disciplina**va**:

- (a) l'impegno dell'Offerente a promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF, annunciata il 3 giugno 2024, (l'"**Offerta**"), finalizzata a: (i) acquisire la totalità delle Azioni, pari a complessive n. 5.685.460 Azioni rappresentative del 100% del capitale sociale dell'Emittente; e (ii) ottenere la revoca delle Azioni dalla quotazione su "*Euronext Milan*", mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Delisting**");
- (b) i reciproci impegni delle Parti in relazione all'Offerta e – per il caso di perfezionamento dell'Offerta ma mancato conseguimento del *Delisting* a esito della stessa – all'eventuale fusione dell'Emittente in Retex o in altra società non quotata controllata da Retex;
- (c) i reciproci impegni delle Parti aventi a oggetto – a esito e subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta – il reinvestimento, da parte di DV, di parte dei proventi finanziari derivanti dall'adesione all'Offerta attraverso la sottoscrizione e liberazione, mediante conferimento in denaro, di un aumento del capitale sociale dell'Offerente, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, c.c., da eseguirsi a un prezzo di emissione che corrisponda al *fair market value* dell'Offerente (il "**Reinvestimento**"); e
- (d) ulteriori reciproci impegni delle Parti aventi a oggetto – a esito e subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta – la posizione di DV quale c.d. "*group CEO*" del nuovo gruppo, che opererà in coordinamento con l'attuale presidente e amministratore delegato di Retex.

Il 24 settembre 2024, le Parti hanno sottoscritto un contratto (l'"Accordo Modificativo e Integrativo"), mediante il quale hanno convenuto di modificare e integrare l'Accordo e da intendersi integralmente sostitutivo dell'Accordo tra le Parti.

2. Tipologia di patto parasociale

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo **Modificativo e Integrativo** rilevano ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, lettere b), c) e d)-*bis*, del TUF.

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo Modificativo e Integrativo

L'Accordo **Modificativo e Integrativo** ha a oggetto azioni emesse da Alkemy S.p.A., una "*società per azioni*" costituita ai sensi del diritto italiano con sede legale in Milano, via San Gregorio, n. 34, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il numero 05619950966, con capitale sociale pari a Euro 595.534,32, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 5.685.460 Azioni, prive dell'indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare. Secondo quanto risulta dalle comunicazioni ai sensi dell'articolo 85-*bis*, comma 4-*bis*, del Regolamento Emittenti, alla data delle presenti informazioni essenziali,

per effetto della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-*quinquies* del TUF e dell'articolo 14 dello statuto sociale dell'Emittente (la "**Maggiorazione del Voto**"), i diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente sono pari a n. ~~6.832.228~~ **7.128.841**. **Tenuto conto della rinuncia da parte di Twinfin S.r.l. alla Maggiorazione del Voto con riguardo a tutte le n. 285.345 Azioni di sua titolarità, intervenuta e resa nota al pubblico il 23 settembre 2024 ⁽²⁾, i diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente sono pari a n. 6.843.496.**

Le Azioni sono ammesse alle negoziazioni su "*Euronext Milan*", mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

4. Soggetti aderenti all'Accordo Modificativo e Integrativo e strumenti finanziari oggetto dell'Accordo Modificativo e Integrativo

4.1 Soggetti aderenti all'Accordo Modificativo e Integrativo

Sono parti dell'Accordo **Modificativo e Integrativo**:

- (a) **Duccio Vitali**, nato a Firenze, in data 4 febbraio 1969, codice fiscale VTLDCC69B04D612W; e
- (b) **Retex S.p.A. – Società Benefit**, una "*società per azioni*" costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, via Gaetano De Castillia n. 23, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il numero 06054450017, società controllata da FSI SGR S.p.A., una "*società per azioni*" costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Milano, Passaggio Centrale, n. 7, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi con il numero 09422290966, nonché iscritta presso l'Albo delle SGR, Sez. GEFIA, ex articolo 35, comma 1, del TUF, al n. 157 ("**FSI**") (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo "*FSI II*").

4.2 Strumenti finanziari oggetto dell'Accordo Modificativo e Integrativo

L'Accordo **Modificativo e Integrativo** ha a oggetto tutte le Azioni detenute delle Parti che, alla data delle presenti informazioni essenziali, consistono ~~nelle~~ **ne**:

- (a) **le n. 651.040 Azioni di titolarità di DV (pari alla somma tra le n. 625.616 Azioni detenute da DV alla data di sottoscrizione dell'Accordo e le n. 25.424 Azioni allo stesso assegnate, a titolo gratuito e in esecuzione del piano di incentivazione dell'Emittente denominato "*Piano Long Term Incentive 2020-2023*", successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo), complessivamente rappresentative dell'11,45% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni DV**"). Per effetto della Maggiorazione del Voto, tali Azioni conferiscono complessivamente n. ~~1.246.534~~ **1.257.802** diritti di voto, rappresentativi (**tenuto conto della rinuncia da parte di Twinfin S.r.l. alla Maggiorazione del Voto con riguardo a tutte le n. 285.345 Azioni di sua titolarità, intervenuta e resa nota al pubblico il 23 settembre 2024**) del ~~18,24%~~ **18,38%** dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente. **Le Azioni DV includono le n. 44.278 Azioni portate in adesione, e per le quali ha dato istruzioni per aderire, all'Offerta, in data 23 settembre 2024, DV (le "Azioni Prima Adesione"); e****
- (b) **le n. 16.174 Azioni di titolarità di Retex, rappresentative dello 0,28% del capitale sociale dell'Emittente. Per effetto della Maggiorazione del Voto, tali Azioni conferiscono complessivamente n. 16.174 diritti di voto, rappresentativi (tenuto conto della rinuncia da parte di Twinfin S.r.l. alla Maggiorazione del Voto con riguardo a tutte le n. 285.345 Azioni di sua titolarità, intervenuta e resa nota al pubblico il 23 settembre 2024) dello 0,24% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'Emittente.**

5. Pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Modificativo e Integrativo

5.1 Impegni inerenti all'annuncio e alla promozione dell'Offerta

Con la sottoscrizione dell'Accordo, Retex ha assunto l'impegno a comunicare alla CONSOB e rendere pubblica la decisione di promuovere l'Offerta, ai sensi degli articoli 102 del TUF e 37 del Regolamento

⁽²⁾ Cfr. il comunicato stampa diffuso da Retex il 23 settembre 2024, consultabile presso il sito *internet* dell'Offerente (www.retex.com).

Emittenti, e promuovere la stessa entro i termini e secondo le modalità previste delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Con la sottoscrizione dell'Accordo, Le Parti hanno altresì convenuto che:

- (a) Retex sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni portate in adesione all'Offerta;
- (b) Retex potrà, a propria discrezione, definire e modificare i termini e le condizioni dell'Offerta, nonché rinunciare, in tutto o in parte, alle condizioni di efficacia apposte alla stessa, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili; e
- (c) qualora, a esito dell'Offerta, dovessero verificarsi: (i) i presupposti di cui all'articolo 108, comma 2, del TUF, Retex dovrà acquistare le restanti Azioni da ciascun azionista che ne faccia richiesta in conformità alla disciplina applicabile, restando inteso che Retex sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni in adempimento dell'obbligo di acquisto; o (ii) i presupposti di cui di cui all'articolo 111 del TUF, Retex dovrà avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Tali obbligazioni assunte da Retex sono state adempiute mediante: (i) l'assunzione da parte di Retex, il 3 giugno 2024, della decisione di promuovere l'Offerta, comunicata alla CONSOB e resa nota al pubblico, ai sensi degli articoli 102 del TUF e 37 del Regolamento Emittenti; e (ii) la successiva promozione dell'Offerta da parte di Retex, il 24 giugno 2024, ai sensi e per gli effetti degli articoli 102, comma 3, del TUF, e 37-ter del Regolamento Emittenti.

5.2 Impegni di adesione – e non adesione – all'Offerta

DV ha assunto nei confronti di Retex l'impegno a **portare in adesione all'Offerta ai termini e alle condizioni che seguono – in aggiunta alle Azioni Prima Adesione – un numero di azioni Alkemy da determinarsi secondo quanto previsto sub punti (a), (b) e (c) che seguono (congiuntamente, le "Azioni Portate in Adesione"):**

- (a) **DV si è impegnato a portare in adesione all'Offerta, all'ultimo giorno del periodo di adesione all'Offerta (come eventualmente prorogato), un numero di Azioni che – tenuto conto delle adesioni pervenute fino al giorno antecedente la chiusura del periodo di adesione, delle Azioni acquistate sul mercato da Retex nonché delle Azioni che Twinfin S.r.l. si è impegnata a portare in adesione ai sensi del contratto concluso con Retex il 6 agosto 2024 – consenta a Retex e DV di venire a detenere una partecipazione complessiva del 50% + 1 dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti di Alkemy e, in ogni caso, fino a massime n. 281.242 Azioni;**
- (b) **in caso di riapertura dei termini dell'Offerta, DV si è altresì impegnato a portare in adesione all'Offerta, all'ultimo giorno della riapertura dei termini, un numero di Azioni che – tenuto conto delle adesioni pervenute durante il periodo di adesione e fino al giorno antecedente la chiusura della riapertura dei termini nonché delle Azioni acquistate sul mercato da Retex – consenta a Retex e DV di venire a detenere una partecipazione complessiva del 50% + 1 dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee degli azionisti di Alkemy e, in ogni caso, fino a massime n. 281.242 Azioni, dedotte le Azioni Portate in Adesione ai sensi del punto (a) che precede;**
- (c) **infine, le Parti hanno convenuto che qualora, nel corso del periodo di adesione e/o della eventuale riapertura dei termini, le Azioni Portate in Adesione ai sensi dei punti (a) e (b) che precedono siano pari a complessive n. 281.242 Azioni, DV dovrà portare in adesione all'Offerta un ulteriore numero di Azioni che sarà determinato e indicato da Retex, tenuto conto del comune obiettivo di rafforzare quanto più possibile il controllo di Retex su Alkemy, anche attraverso l'esercizio dei diritti, delle facoltà e delle prerogative di cui alla Sezione 6 che segue.**

DV si è inoltre impegnato nei confronti di Retex – fino all'ultima data di pagamento dell'Offerta applicabile – a non portare in adesione all'Offerta, in tutto o in parte, le Azioni di cui sia tempo per tempo titolare, dedotte le Azioni Prima Adesione e le Azioni Portate in Adesione.

- ~~(a) portare in adesione all'Offerta le n. 625.616 Azioni detenute da DV alla data di sottoscrizione dell'Accordo (le "Azioni DV") entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta dall'inizio del periodo di adesione;~~
- ~~(b) portare in adesione all'Offerta ogni ulteriore Azione che dovesse venire a detenere, anche per effetto delle assegnazioni previste dai piani di incentivazione dell'Emittente (le "Ulteriori Azioni DV"), entro il giorno di borsa aperta successivo all'acquisto di tali Azioni e comunque non oltre il termine del periodo di adesione all'Offerta;~~
- ~~(c) non revocare le proprie adesioni all'Offerta con riguardo alle Azioni DV e alle Ulteriori Azioni DV;~~
e

Fatta eccezione per le Azioni Portate in Adesione, DV ha inoltre assunto l'impegno, fino all'ultima data di pagamento dell'Offerta applicabile, a non vendere, trasferire o altrimenti disporre di, ovvero costituire vincoli e gravami di ogni genere e natura nonché qualsiasi diritto di terzi su, Azioni o strumenti finanziari che attribuiscono al relativo titolare il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni o conferiscano una posizione lunga sulle stesse, né assumere alcun impegno in tal senso.

5.3 Condotta delle Parti in pendenza dell'Offerta e successivamente alla stessa

Le Parti hanno assunto l'impegno a:

- (a) agire nel rispetto della disciplina applicabile in relazione all'Offerta, ivi incluse le disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del Regolamento Emittenti;
- (b) non porre in essere, direttamente o indirettamente e anche per il tramite di persone che agiscono di concerto, atti od operazioni che facciano sorgere in capo alle stesse un obbligo di promuovere una offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle Azioni ai sensi della disciplina applicabile;
- ~~(c) cooperare e DV si è altresì impegnato a far sì che Alkemy cooperi con diligenza e buona fede, con riguardo a ogni attività necessaria od opportuna ai fini della promozione e del perfezionamento dell'Offerta, ivi inclusa la richiesta e l'ottenimento de: (i) le autorizzazioni da parte di qualsiasi autorità competente, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, per il perfezionamento dell'Offerta; e (ii) l'assunzione, nei confronti di Retex, da parte delle banche finanziatrici ed eventuali altri finanziatori del gruppo Alkemy, dell'impegno a rinunciare a qualsivoglia facoltà di rimborso anticipato dei rispettivi finanziamenti in ragione della modifica degli assetti proprietari o del cambio di controllo di Alkemy derivanti dal perfezionamento dell'Offerta e/o del *Delisting*.~~

DV ha inoltre assunto l'impegno a:

- (a) non acquistare, o impegnarsi ad acquistare, a prezzi superiori rispetto al corrispettivo dell'Offerta Azioni o strumenti finanziari che attribuiscono al relativo titolare il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni o conferiscano una posizione lunga sulle stesse, né intraprendere o assumere qualsiasi atto, operazione o impegno che possa in qualunque modo comportare un incremento del corrispettivo dell'Offerta ai sensi della disciplina applicabile;
- (b) fatta eccezione per l'Accordo **Modificativo e Integrativo**, non sottoscrivere patti parasociali o altri contratti o accordi aventi a oggetto Azioni;
- (c) non avanzare, ed esprimere voto contrario nelle assemblee degli azionisti di Alkemy su, proposte di deliberazione aventi a oggetto atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'Offerta, anche ai sensi dell'art. 104 del TUF; e
- (d) in ogni caso, non porre in essere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'Offerta ~~o siano comunque idonei a pregiudicare l'operazione oggetto dell'Accordo o ritardarne l'esecuzione~~, ivi inclusa la mera ricerca di altre offerte ovvero di operazioni alternative alla stessa; e
- (e) **nel caso in cui sorga, in capo anche solo a una delle Parti, l'obbligo di promuovere un'offerta**

pubblica di acquisto obbligatoria sulle Azioni:

- (i) **rinunciare, in tutto o in parte, alla Maggiorazione del Voto e/o, a propria discrezione, cedere a parti non correlate le Azioni eccedenti le soglie di cui all'articolo 106, commi 1 o 3, lett. b), del TUF entro 12 (dodici) mesi dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, nella misura in cui ciò si renda necessario al fine di consentire alle Parti di avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni Alkemy ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. e), del Regolamento Emittenti, il tutto tenendo tempestivamente informato per iscritto l'Offerente in merito all'esecuzione della predetta rinuncia e/o dismissione e al completamento della stessa;**
- (ii) **non esercitare i diritti di voto in eccedenza fino al completamento della dismissione e/o riduzione di cui al precedente punto (i); e**
- (iii) **espletare, per quanto di propria competenza, ogni adempimento, attività e formalità previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ai fini di quanto precede, ivi inclusa la pubblicazione della comunicazione avente a oggetto l'intenzione di avvalersi dell'esenzione di cui all'articolo 49, comma 1, lett. e), del Regolamento Emittenti nonché gli impegni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) assunti dall'Azionista, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti.**

Inoltre, per il caso di: (i) perfezionamento dell'Offerta; ma (ii) mancato conseguimento del *Delisting* a esito della stessa, le Parti si sono impegnate a cooperare in buona fede, esercitare i propri diritti sociali e fare tutto quanto in loro potere per approvare e dare esecuzione, quanto prima possibile successivamente al perfezionamento dell'Offerta, alla fusione per incorporazione di Alkemy in Retex o in altra società non quotata controllata da Retex.

5.4 Impegni inerenti al Reinvestimento

Subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta, DV si è impegnato – **nel giorno che sarà comunicato a DV da Retex e comunque entro il 30° (trentesimo) giorno di borsa aperta successivo all'ultima** alla prima data di pagamento dell'Offerta – a dare esecuzione al Reinvestimento e, pertanto, **a reinvestire in Retex i proventi finanziari lordi eventualmente derivanti dall'adesione all'Offerta per le Azioni eccedenti il 50% delle Azioni DV (l'“Importo Reinvestito”), tramite la sottoscrizione e liberazione** sottoscrivere e liberare, mediante conferimento in denaro, **di** un aumento del capitale sociale di Retex, da deliberarsi con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articoli 2441, commi 5 e 6, cod. civ., e offrirsi in sottoscrizione a DV (l'“Aumento di Capitale”):

- (a) con assegnazione a DV di azioni Retex appartenenti a una nuova categoria di azioni, le quali: (i) avranno diritto di voto; e (ii) saranno soggette a “lock-up”, diritto di prelazione e diritto di trascinarsi, e beneficeranno di diritto di co-vendita, agli stessi termini e condizioni applicabili alle azioni di categoria “A2” ai sensi dello statuto vigente di Retex;
- (b) per un importo (incluso nominale e sovrapprezzo) pari al ~~50,00%~~ **all'Importo Reinvestito**; e
- (c) per un prezzo di emissione per azione corrispondente al “fair market value” di Retex, da determinarsi a cura dei competenti organi sociali di Retex, secondo diligenza e buona fede e in conformità alle appropriate metodologie valutative applicabili nell'ambito di operazioni dello stesso tipo per realtà aziendali operanti nello stesso settore o in settori simili, senza tenere conto di alcuno sconto di minoranza (e quindi calcolato in percentuale rispetto al valore del 100% del capitale economico della società determinato sulla base dei suddetti criteri) e tenuto altresì conto delle metodologie e valutazioni impiegate ai fini della determinazione del prezzo di emissione deliberato dall'assemblea degli azionisti di Retex del 15 maggio 2024 nel contesto dell'aumento di capitale sociale offerto in sottoscrizione a FSI (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo “FSI II”)-~~2~~

(il “Reinvestimento”)

Ai sensi dell'Accordo **Modificativo e Integrativo**, DV dovrà intestare in via fiduciaria le azioni Retex rivinienti dall'Aumento di Capitale a una società fiduciaria individuata da Retex.

Al fine di consentire l'esecuzione del Reinvestimento **entro il suddetto termine di 30 giorni di borsa aperta dall'ultima** alla prima data di pagamento dell'Offerta, Retex si è impegnata fare sì che sia regolarmente convocata e validamente tenuta una assemblea dei soci di Retex che deliberi l'Aumento di Capitale in tempo utile per consentirne la sottoscrizione da parte di DV in conformità all'Accordo **Modificativo e Integrativo**.

~~Le Parti hanno inoltre convenuto che la denominazione del nuovo gruppo includerà il termine "Alkemy".~~

5.5 *Impegni inerenti alla posizione di "group CEO"*

Subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta, Retex si è impegnata a fare sì che – **alla entro il termine di 90 giorni dalla** prima data di pagamento dell'Offerta – siano conferite a DV le funzioni di "group CEO" del nuovo gruppo, che opererà in coordinamento con l'attuale presidente e amministratore delegato di Retex, e in favore del quale sarà riconosciuto un *package* di remunerazione e incentivazione, in linea con quello dell'attuale amministratore delegato di Retex e coerente con le funzioni che DV andrà ad assumere nel nuovo gruppo, inclusivo di un piano di incentivazione che preveda la sottoscrizione, da parte di DV, di strumenti finanziari partecipativi di Retex, denominati "SFP Retex S.p.A. /2" (gli "SFP"), secondo i termini e le condizioni di cui al relativo regolamento, come approvato dalla assemblea degli azionisti di Retex con delibera del 15 maggio 2024 nel contesto del perfezionamento dell'investimento di FSI (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo "FSI II") in Retex.

Al fine di consentire la sottoscrizione degli SFP a servizio del suddetto piano di incentivazione, Retex si è impegnata a: (i) fare sì che sia regolarmente convocata e validamente tenuta una riunione dei competenti organi sociali Retex che deliberi l'emissione degli SFP in tempo utile per consentirne la sottoscrizione da parte di DV **entro il termine di 90 giorni dalla** alla prima data di pagamento dell'Offerta; e (ii) ove richiesto da DV, concedere un finanziamento fruttifero per un ammontare pari al 75% dell'importo che DV dovrà versare per la sottoscrizione degli SFP (ovverosia il medesimo importo finanziato all'attuale amministratore delegato di Retex per la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi di Retex ai fini del proprio piano di incentivazione), a termini e a un tasso di interesse in linea con quelli applicati all'attuale amministratore delegato di Retex e in ogni caso di mercato.

6. **Governo societario di Alkemy**

Le pattuizioni dell'Accordo Modificativo e Integrativo di cui alla presente Sezione 6: (i) saranno efficaci subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta e a far data dall'ultima di pagamento dell'Offerta; e (ii) trovano applicazione per tutte le Azioni tempo per tempo detenute da ciascuna delle Parti.

6.1 *Impegno di preventiva consultazione*

Le Parti si sono impegnate a consultarsi per discutere sulle proposte da sottoporre all'assemblee degli azionisti di Alkemy ovvero inerenti alle materie all'ordine del giorno delle medesime, nei tempi e secondo le forme concordate di volta in volta e, in ogni caso, entro il giorno antecedente la data della relativa assemblea.

6.2 *Impegni inerenti all'esercizio dei diritti di voto*

DV si è impegnato a esercitare il diritto di voto nelle assemblee degli azionisti dell'Emittente in conformità alle istruzioni fornite da Retex, a esito e tenuto conto della consultazione di cui alla Sezione 6.1 che precede, sulle seguenti materie: (i) distribuzione di dividendi; (ii) modifiche dello statuto sociale di Alkemy, ivi espressamente inclusi gli aumenti del capitale sociale; (iii) fusioni e/o scissioni; e (iv) scioglimento e liquidazione.

6.3 *Nomina e composizione del consiglio di amministrazione di Alkemy*

Le Parti hanno convenuto quanto segue:

(a) **che Alkemy sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 7**

- (sette) a un massimo di 9 (nove) amministratori;
- (b) DV si è impegnato a votare in favore della determinazione del numero di amministratori che comporranno il consiglio di amministrazione di Alkemy proposta da Retex, entro l'intervallo di cui al punto (a) che precede;
- (c) in caso di nomina del consiglio di amministrazione di Alkemy sulla base di liste presentate dai soci:
- (i) Retex dovrà presentare una propria lista di candidati, in numero pari a quello degli amministratori da nominare e nel rispetto dei criteri di composizione previsti dalla legge e dallo statuto di Alkemy (la "Lista CdA Retex");
- (ii) in occasione della prima nomina del consiglio di amministrazione successivamente al perfezionamento dell'Offerta, la Lista CdA Retex dovrà includere, tra i primi tre candidati in ordine progressivo, DV;
- (iii) DV si è impegnato a votare in favore della Lista CdA Retex e non presentare alcuna propria lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione; e
- (d) in ogni altro caso di nomina e/o sostituzione di amministratori di Alkemy:
- (i) Retex dovrà proporre all'assemblea dei candidati in numero pari a quello degli amministratori da nominare e/o sostituire ovvero, per il caso di sostituzione di amministratori cessati per cooptazione, a propria discrezione confermare gli amministratori cooptati, restando inteso che, in occasione della prima nomina del consiglio di amministrazione successivamente al perfezionamento dell'Offerta, Retex dovrà includere DV tra i propri candidati;
- (ii) DV si è impegnato a votare in favore dei candidati proposti da Retex ovvero, per il caso di sostituzione di amministratori cessati per cooptazione, su istruzione di Retex in favore della conferma degli amministratori cooptati; e
- (e) ove proposto da Retex, DV si è impegnato a cooperare in buona fede, esercitare i propri diritti sociali – ivi espressamente incluso il diritto di voto nelle assemblee dell'Emittente – e fare tutto quanto in suo potere per revocare gli amministratori di Alkemy tempo per tempo in carica, ivi inclusa la revoca degli amministratori di Alkemy in carica al perfezionamento dell'Offerta, quanto prima possibile a esito della stessa e comunque nei termini che saranno indicati da Retex.

6.4 Nomina e composizione del collegio sindacale di Alkemy

Le Parti hanno convenuto quanto segue:

- (a) in caso di nomina del collegio sindacale di Alkemy sulla base di liste presentate dai soci:
- (i) Retex dovrà presentare una propria lista di candidati, in numero pari a quello dei sindaci da nominare (la "Lista Collegio Sindacale Retex"); e
- (ii) DV si è impegnato a votare in favore della Lista Collegio Sindacale Retex e non presentare alcuna propria lista di candidati per la nomina del collegio sindacale; e
- (b) in ogni altro caso di nomina e/o sostituzione di sindaci effettivi e/o supplenti di Alkemy:
- (i) Retex dovrà proporre in assemblea dei candidati in numero pari a quello dei sindaci da nominare e/o sostituire; e
- (ii) DV si è impegnato a votare in favore dei candidati proposti da Retex.

6.5 Limiti al trasferimento delle azioni Alkemy

DV si è impegnato a non trasferire le Azioni da esso detenute, a meno che consti il consenso scritto di Retex e fatta eccezione per i trasferimenti in favore di società direttamente o indirettamente controllate da DV e per i trasferimenti *mortis causa*.

6.6 Impegni inerenti alla Maggiorazione del Voto

DV si è impegnato a non rinunciare a – né intraprendere o assumere qualsiasi atto, operazione o impegno che possa in qualunque modo comportare la perdita de – la Maggiorazione del Voto dallo stesso maturata con riguardo alle Azioni tempo per tempo detenute.

7. Durata ed efficacia dell'Accordo Modificativo e Integrativo

Le pattuizioni dell'Accordo **Modificativo e Integrativo** hanno efficacia dalla sua data di sottoscrizione e fino al **3° (terzo) anniversario dalla sua sottoscrizione** perfezionamento dell'Offerta (ivi incluso l'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e il diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF), fatta eccezione per le pattuizioni di cui a:

- (a) la precedente Sezione 5.2, primo paragrafo, punti (a), (b) e (c), che dovranno essere adempiute entro i termini ivi previsti (ovverosia, a seconda del caso, entro l'ultimo giorno del periodo di adesione all'Offerta e/o della riapertura dei termini dell'Offerta);**
- (b) la precedente Sezione 5.2, secondo e terzo paragrafo, che saranno efficaci fino all'ultima data di pagamento dell'Offerta;**
- (c) la precedente Sezione 5.3, che saranno efficaci fino all'ultima data di pagamento dell'Offerta, fatta eccezione per le pattuizioni di cui alla (a) la precedente Sezione 5.3 secondo paragrafo, punto (a), che saranno efficaci fino alla scadenza del 6° mese successivo all'ultima data di pagamento dell'Offerta;**
- (b) ~~la precedente Sezione 5.3, terzo paragrafo, che saranno efficaci a far data da – e subordinatamente a – il perfezionamento dell'Offerta e il mancato conseguimento del *Delisting* a esito della stessa, e fino alla esecuzione della fusione per incorporazione di Alkemy in Retex o in altra società non quotata controllata da Retex; e~~**
- (d) ~~(e) le precedenti Sezioni 5.4 e 5.5, che saranno efficaci a far data da – e subordinatamente a – il perfezionamento dell'Offerta e dovranno essere adempiute entro, rispettivamente, i 30 giorni di borsa aperta successivi all'ultima data di pagamento dell'Offerta e i 90 giorni successivi alla la prima data di pagamento dell'Offerta; e~~**
- (e) la precedente Sezione 6, che saranno efficaci subordinatamente al perfezionamento dell'Offerta e a far data dall'ultima di pagamento dell'Offerta.**

8. Soggetto che esercita il controllo su Alkemy ai sensi dell'art. 93 del TUF

Alla data delle presenti informazioni essenziali, nessun soggetto esercita il controllo sull'Emittente ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

9. Deposito presso il Registro delle Imprese

Copia dell'Accordo è stata depositata in data 6 giugno 2024 presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi.

Copia dell'Accordo Modificativo e Integrativo sarà depositata nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi.

10. Sito *internet* ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative all'Accordo Modificativo e Integrativo

Le presenti informazioni essenziali ~~sono~~ **saranno** pubblicate, ai sensi dell'art. ~~degli artt.~~ **130 e 131** del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Alkemy (www.alkemy.com), sezione “*Corporate governance – Assetti societari – Patti parasociali*”.

7 giugno 2024-24 settembre 2024

* * * * *

Il presente comunicato stampa non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Alkemy S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è promossa a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta, approvato da CONSOB con delibera n. 23215 del 24 luglio 2024 e pubblicato sul sito internet dell'Offerente (www.retex.com). Il documento di offerta, come eventualmente modificato e integrato, contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione del presente comunicato in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette relative persone. Il presente comunicato è stato predisposto in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Alkemy S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.